

# Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

**Modifica del 28 ottobre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>1</sup> sulla protezione degli animali è modificata come segue:

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

*Art. 22 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup>... Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

*Art. 72 cpv. 4*

<sup>4</sup> In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10.

*Art. 152 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> L'autista deve:

- e. al momento della consegna degli animali ad unghia fessa e degli animali trasportati all'impianto di macellazione, annotare per scritto il tempo di percorrenza.

*Art. 152a* Durata autorizzata del trasporto

<sup>1</sup> La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.

<sup>2</sup> Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:

<sup>1</sup> RS 455.1

- a. la sosta dura oltre due ore;
- b. durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e
- c. le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

*Art. 162* Derghe al tempo massimo di percorrenza

<sup>1</sup> Il tempo massimo di percorrenza di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.

<sup>2</sup> Nei trasporti internazionali il tempo massimo di percorrenza può essere superato.

*Art. 165 cpv. 2*

<sup>2</sup> I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova